

L.R. 13 ottobre 2022, n. 21: “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali)” – Oggetto assembleare n. 5807/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 5 dicembre 2022**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Con il progetto di legge “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna” la Regione Emilia Romagna intende garantire la valorizzazione, la conservazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, allo scopo detta disposizioni che integrano ed attuano la della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ed in particolare la programmazione degli interventi ivi previsti. Le disposizioni del progetto di legge, quindi, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti trovano copertura nelle risorse finanziarie autorizzate con riferimento alla legge regionale 18/2000 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi.

Capo I – Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna-

L’articolo 1 evidenzia le finalità che s’intendono perseguire con il progetto di legge: esso mira alla valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “Cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, nonché la loro promozione quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva. La legge è collocata nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

L’articolo 2 definisce al comma 1 cosa si intende per “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, vale a dire quei luoghi di sepoltura caratterizzati da importante rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Il comma 2 individua i requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti affinché i siti cimiteriali siano riconosciuti quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”. Il comma 3 affida all’autorevolezza della Giunta regionale la definizione del procedimento di riconoscimento alle strutture del titolo “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” e disciplina, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande, dei criteri di ammissione e di valutazione, nel rispetto dei requisiti espressi nell’art. 2, comma 2, della Legge.

L’articolo 3 (commi 1 e 2) prevede la possibilità che i gestori dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all’interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale. Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L’articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto finanziario della nuova legge regionale nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) in cui la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia Romagna”. Il comma 2 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i

requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi. Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate. Il comma 4 sancisce che per dare continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto di valorizzazione, la Regione favorisce i progetti nei quali ci sia titolarità o compartecipazione degli enti locali.

L'articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente legge di cui all'articolo 1 e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, essi siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web in un ambiente dedicato e specifico, sul quale verrà pubblicata anche la Guida ai cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, connessi ai siti cimiteriali e alle comunità di riferimento e fungerà da stimolo per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna. La Regione promuove iniziative e azioni di sensibilizzazione volte alla conservazione, restauro valorizzazione e fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge.

L'articolo 6, relativo ai finanziamenti, si ricollega alla programmazione e attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) rinviando agli stanziamenti annualmente autorizzati con riferimento alla LR 18/00 nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 7, prevede che l'Assemblea legislativa eserciti il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale con cadenza triennale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

Capo II – Adeguamenti normativi

Gli **articoli 8,9, 10 e 11** apportano modifiche al testo della legge regionale n. 18/2000.